

## CIRCOLARE 22.03.2021

### Il Decreto Sostegni - alcune delle principali novità

Il **Consiglio dei Ministri** ha approvato l'atteso "**Decreto Sostegni**". Si richiamano, di seguito, in sintesi, le **principali novità** introdotte.

<b>Contributo a fondo perduto</b>	<p>È riconosciuto un <b>contributo a fondo perduto</b> ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che <b>l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30%</b> rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi <b>2019</b>.</p> <p>Ai soggetti che hanno <b>attivato la partita Iva dal 2019</b> il contributo spetta <b>anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta</b>.</p> <p>Il contributo è determinato applicando una <b>percentuale</b> alla differenza tra il <b>fatturato medio mensile 2020</b> e quello <b>2019</b> (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 <b>rilevano i mesi successivi all'attivazione</b>), così determinata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>60% se i ricavi e compensi del 2019</b> (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) <b>non sono superiori a 100.000 euro</b>,</li><li>- <b>50%</b> se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,</li><li>- <b>40%</b> se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,</li><li>- <b>30%</b> se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro <b>fino a 5 milioni di euro</b>,</li><li>- <b>20%</b> se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e <b>fino a 10 milioni di euro</b>.</li></ul> <p>È comunque riconosciuto <b>l'importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche</b>. L'importo <b>massimo</b> è pari a <b>150.000 euro</b>.</p>
-----------------------------------	---

	<p>Il contributo, a scelta <b>irrevocabile</b> del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua <b>totalità</b>, in forma di <b>credito d'imposta</b>.</p> <p>Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare <b>apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni</b> dalla data di avvio dell'<b>apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile)</b>.</p>
<b>Registri Iva precompilati</b>	Viene <b>differito al 1° luglio 2021</b> il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i <b>registri Iva precompilati</b> e le <b>liquidazioni periodiche Iva precompilate</b> . Le <b>bozze della dichiarazione annuale Iva</b> saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal <b>1° gennaio 2022</b> .
<b>Contributi per le attività con sede in centri commerciali - abrogazione</b>	Vengono <b>abrogate</b> le previsioni dell'articolo 1, commi 14-bis e 2020, che prevedevano, nell'anno <b>2021</b> , un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei <b>centri commerciali</b> e degli operatori delle <b>produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande</b> .
<b>Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni Con santuari religiosi</b>	Viene modificato l'articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei <b>centri storici</b> . A seguito delle modifiche i <b>contributi</b> sono riservati alle attività svolte nei <b>comuni ove sono situati santuari religiosi</b> se la popolazione è <b>superiore a 10.000 abitanti</b> .
<b>Misure di sostegno ai Comuni a appartenenti a comprensori sciistici</b>	Viene istituito un <b>Fondo</b> , destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la <b>concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d'impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici</b> .
<b>Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione</b>	Viene esteso al <b>30 aprile</b> il <b>periodo sospensione</b> del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da <b>cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento</b> affidati all'agente dalla riscossione affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).  I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione <b>entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021)</b> .
<b>Rottamazione ter e saldo e stralcio</b>	Le rate della <b>rottamazione ter</b> e del <b>saldo e stralcio</b> in scadenza nel 2020 possono essere <b>versate entro il 31.07.2021</b> .  Le <b>rate</b> in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07. <b>2021</b> possono essere versate entro il <b>30.11.2021</b> .  Sono riconosciuti i c.d. " <b>5 giorni di tolleranza</b> ".

<b>Annullamento dei carichi</b>	<p>Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a <b>5.000 euro</b> risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione <b>dal 2000 al 2010</b> (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un <b>reddito imponibile fino a 30.000 euro</b>.</p> <p>La stessa misura è estesa anche ai <b>soggetti diversi dalle persone fisiche</b> che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un <b>reddito imponibile fino a 30.000 euro</b>.</p> <p>Sarà emanato, a tal fine, un apposito <b>decreto: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.</b></p>
<b>Definizione degli avvisi bonari non spediti</b>	<p>Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la <b>definizione delle somme</b> dovute a seguito di <b>avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione</b>, ma <b>elaborati</b> entro il <b>31.12.2020</b> (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il <b>2021</b> (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018).</p> <p>La definizione <b>non</b> si estenderà invece ai <b>controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973</b>.</p> <p>Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una <b>riduzione del volume d'affari superiore al 30%</b> (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).</p> <p>Sarà l'<b>Agenzia delle entrate</b> ad inviare la <b>proposta di definizione</b>, se sussistono i <b>requisiti</b> previsti.</p> <p>In caso di <b>mancato pagamento</b> alle prescritte scadenze <b>la definizione non produce effetti</b>.</p>
<b>Certificazioni uniche e conservazione delle fatture elettroniche</b>	<p>Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il <b>termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021</b> è stato differito al 31.3.2021.</p>
<b>Riduzione canone RAI</b>	<p>Per l'anno 2021, per le <b>strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande</b> in locali pubblici o aperti al pubblico, il <b>canone di abbonamento è ridotto del 30%</b>.</p> <p>È riconosciuto un <b>credito d'imposta</b> per coloro che <b>hanno già effettuato il pagamento</b>.</p>
<b>Indennità per i lavoratori dello stagionali del turismo, degli</b>	<p>Ai <b>lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, spettacolo e agli incaricati alle vendite</b>, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un'indennità di 2.400 euro. Un'indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di <b>ulteriori fattispecie</b> dettagliatamente indicate dalla norma.</p>

<b>stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport</b>	<p>È riconosciuta un'indennità ai <b>lavoratori</b> impiegati con <b>rapporti di collaborazione</b>, anche presso le <b>Asd</b> e le <b>Ssd</b>, in misura variabile in funzione dei <b>compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019</b>.</p>
<b>Aiuti allo Stato</b>	<p>Il limite di 800.000 euro previsto dall'articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a <b>1,8 milioni di euro</b>.</p> <p>La richiamata disposizione normativa prevede un <b>regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato</b> per l'emergenza Covid-19 da parte di <b>Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio</b>: in considerazione delle <b>varie modifiche introdotte a livello europeo</b> è stata dunque adeguata anche la <b>normativa nazionale</b>.</p> <p>È stato aumentato anche l'importo massimo degli aiuti nel settore della <b>pesca e dell'acquacultura</b>, nonché nel <b>settore della produzione primaria di prodotti agricoli</b>.</p>

***Restiamo a disposizione per qualsiasi richiesta o chiarimento.***

Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell'opera con qualsiasi mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.